

83.046

**Messaggio  
concernente la revisione della legge sull'asilo**

del 6 luglio 1983

---

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Abbiamo l'onore di sottoporvi, per approvazione, un disegno di revisione della legge sull'asilo. La proposta concernente l'aumento del personale in dotazione dell'Ufficio federale di polizia e dell'ufficio dei ricorsi del Dipartimento federale di giustizia e polizia, in relazione alla presente revisione, vi sarà sottoposta nel messaggio sul preventivo per l'anno 1984.

Vi proponiamo inoltre di togliere di ruolo il seguente postulato:  
1982 P 82.480 Legge sull'asilo, revisione (N 20.9.1982, Cavadini).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

6 luglio 1983

In nome del Consiglio federale svizzero:  
Il presidente della Confederazione, Aubert  
Il cancelliere della Confederazione, Buser



## Compendio

*Da lungo tempo la trattazione delle domande d'asilo non riesce più a tenere il passo con l'aumento delle domande inoltrate. Da quattro a sei anni trascorrono oggi, in media, prima che sia data una decisione passata in giudicato. Con l'attuazione di un insieme di provvedimenti si vuole contribuire a eliminare questa situazione, inaccettabile sia nell'ottica dello Stato di diritto, sia per l'aspetto umano. La parte più importante di tali misure consiste in un aumento molto rilevante dell'effettivo degli uffici federali incaricati del disbrigo delle domande d'asilo; una proposta relativa vi sarà sottoposta con il messaggio per il preventivo del 1984. Un'altra parte è costituita dalla revisione della legge sull'asilo che vi presentiamo con il presente messaggio. Si tratta di accelerare la procedura, senza che siano rimessi in questione i principi che reggono lo Stato di diritto. Punti nodali delle proposte di revisione sono la soppressione di una seconda istanza di ricorso, la possibilità di decidere in base agli atti nei casi manifestamente infondati e quella di decidere, con il rigetto della domanda d'asilo, in pari tempo anche l'allontanamento del candidato dalla Svizzera.*

*I grandi e urgenti problemi in materia d'asilo possono essere risolti soltanto con l'attuazione di tutto l'insieme delle misure. I singoli provvedimenti dipendono gli uni dagli altri e non possono essere valutati separatamente.*

- 1**      **Parte generale**
- 11**     **Situazione iniziale**
- 111**    **Situazione in materia d'asilo**

Fenomeno di portata mondiale, la questione dei rifugiati ha provocato, nel corso degli ultimi anni, un forte aumento delle domande individuali d'asilo inoltrate in Svizzera. Il numero dei richiedenti, che era di poche centinaia negli anni Cinquanta e Sessanta, oscillava poi, negli anni 1970-1976, tra 800 e 1200. A partire dal 1977 sono stati rilevati tassi d'aumento annuali del 30 fino al 50 per cento, tanto che, nel 1982, oltre 7000 stranieri hanno chiesto asilo in Svizzera (5100 domande). Tale cifra non comprende i rifugiati che il nostro Consiglio ha accettato in gruppo, ad esempio dall'Uganda, dal Cile, dall'Indocina e dalla Polonia, come pure i rifugiati handicappati accolti in Svizzera in occasione di azioni speciali dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (cosiddette azioni hardcore).

Se, dopo la Seconda guerra mondiale, la questione dei rifugiati restava ancora un problema interno europeo, per la cui soluzione venne creata la Convenzione internazionale del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30), questa ha assunto, durante gli anni Sessanta e verso la fine degli anni Settanta soprattutto, portata mondiale, e la Svizzera vi è interessata in misura sempre maggiore. La maggiore mobilità fa sì che giungano attualmente nel nostro Paese a chiedere asilo anche persone da continenti lontani. Nel 1970, oltre il 90 per cento dei richiedenti proveniva da Paesi dell'Europa orientale; fino al 1982, questa proporzione si è ridotta al 30 per cento. La maggior parte dei richiedenti proviene attualmente da Paesi del Terzo Mondo. In certa misura è mutato in corrispondenza anche il tipo di motivazione delle domande d'asilo.

Una volta fuggivano soprattutto le persone oggetto di persecuzione da parte delle autorità dello Stato in ragione di disaccordi di carattere ideologico. Attualmente predominano piuttosto motivi d'ordine esistenziale ed economico che possono tuttavia essere accompagnati anche da gravi violazioni dei diritti fondamentali. La maggior parte dei richiedenti provengono oggi da Paesi nei quali i diritti dell'uomo sono violati, nei quali gli oppositori del regime e le minoranze etniche e religiose sono sistematicamente perseguitati, sottoposti a pressioni economiche, torturati o addirittura eliminati. Poiché, in pari tempo, molti di questi Paesi vedono la loro economia disgregarsi, è molto difficile fare sin dall'inizio la distinzione tra i cosiddetti «rifugiati economici» e i veri rifugiati. In generale, soltanto un esame circostanziato, approfondito e richiedente lungo tempo permetterà, dopo un'audizione individuale dell'interessato, una valutazione sicura dei pericoli corsi dal richiedente.

Il disbrigo delle domande ha sempre meno potuto tenere il passo con il costante aumento delle domande d'asilo. Il numero delle domande pendenti è in continuo aumento e questo rende la situazione, per tutti gli interessati, malagevole e onerosa. I richiedenti restano, durante anni, incerti del loro avvenire e le autorità della Confederazione e dei Cantoni lavorano sotto

la pressione di un sovraccarico sempre maggiore. Ai Cantoni si pongono serie difficoltà in merito all'assistenza, all'alloggio e all'impiego dei richiedenti, come pure all'allontanamento in caso di diniego dell'asilo. Le difficoltà sono soprattutto inerenti al fatto che la maggior parte dei richiedenti presentano domanda d'asilo negli agglomerati della Svizzera occidentale, come pure a Basilea, Zurigo e Berna.

Questa situazione ha indotto il Dipartimento federale di giustizia e polizia (il Dipartimento) a mettersi in contatto con i Cantoni. Il 19 agosto 1982 e il 24 febbraio 1983 si sono tenute conferenze con rappresentanti dei Governi cantonali. In tali occasioni è stata raggiunta l'unanimità sul fatto che occorre attenersi ai principi materiali della politica svizzera sull'asilo. Si è invece chiesta l'accelerazione della procedura in materia d'asilo. Ciò che, di parere unanime, può essere ottenuto soltanto con un aumento importante dell'effettivo del personale della Sezione rifugiati dell'Ufficio federale di polizia (Ufficio federale) e dell'ufficio dei ricorsi del Dipartimento da una parte, e con la modificazione delle disposizioni sulla procedura contenute nella legge sull'asilo, d'altra parte.

Si sono avuti numerosi interventi parlamentari relativi alla procedura in materia d'asilo, alla migliore ripartizione dei richiedenti tra i Cantoni, all'assistenza prestata ai rifugiati, come pure al chiarimento della nozione di rifugiato. Il nostro Consiglio ha in seguito accettato il postulato Cavadini che chiede una revisione della legge sull'asilo, onde migliorare e accelerare, in particolare, la procedura decisionale.

## 112 Concessione dell'asilo in quanto massima politica

La Svizzera può contare su una lunga tradizione d'asilo. Da diversi secoli, le vittime delle persecuzioni trovano protezione e rifugio nel nostro Paese. La politica in materia di rifugiati seguita nel corso della Seconda guerra mondiale ha indotto il nostro Consiglio a emanare «i principi da osservare nella prassi d'asilo in caso di tensione internazionale accresciuta o di guerra». Vi è precisato che il diritto d'asilo svizzero non è soltanto una tradizione, bensì una massima politica, espressione della concezione svizzera della libertà e dell'indipendenza.

Tale dichiarazione di principio che aderisce a una generosa politica nei confronti dei rifugiati è stata in seguito determinante nella pratica svizzera dell'asilo. Nonostante la difficile situazione, il nostro Consiglio intende tuttora seguire una politica aperta in materia di rifugiati.

L'esperienza degli ultimi anni ha tuttavia mostrato chiaramente che numerosi richiedenti non vengono in Svizzera per sfuggire a reali pericoli nel Paese d'origine o di provenienza, bensì per i più diversi altri motivi.

Auspichiamo quindi che tali domande infondate, non giustificate da persecuzione politica, siano respinte il più presto possibile. Questo è assolutamente necessario onde preservare la facoltà d'agire dello Stato e la disponibilità ad accogliere della popolazione.

## **113 Problemi posti dalla procedura in materia d'asilo**

### **113.1 Introduzione della legge sull'asilo**

Il 1° gennaio 1981 è entrata in vigore la nuova legge sull'asilo che raccoglie le disposizioni singole sparse in diversi atti legislativi. La presunzione che voleva l'entrata in vigore della legge sull'asilo causata determinante dell'aumento delle domande d'asilo, non è stata confermata, o lo è stata in misura soltanto minima. Altri Paesi dell'Europa occidentale sono pure confrontati con questo problema. La ragione principale dell'aumento delle domande d'asilo è piuttosto da ricercare nell'evoluzione generale che è all'origine degli attuali 20 milioni circa di rifugiati.

### **113.2 Nozione di rifugiato**

La nozione di rifugiato, adottata nella legge sull'asilo, risale alla Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati, ratificata dalla Svizzera. In considerazione dei metodi di persecuzione e d'intimidazione degli Stati a regime totalitario, venne introdotta, nel rapporto di gestione del 1958, la definizione «costrizione morale risultante da un regime politico». La menzione della «pressione psichica insopportabile» della legge sull'asilo deve essere intesa in questo senso e si riferisce a misure delle autorità dello Stato non rivolte direttamente contro beni protetti quali l'integrità corporale, la vita o la libertà, ma che rendono altrimenti insopportabile l'esistenza umana. Nel messaggio del 31 agosto 1977 (FF 1977 III 113) concernente la legge sull'asilo si rileva che, per essere riconosciuta in materia d'asilo, la pressione psichica insopportabile deve essere provocata da provvedimenti concreti, presi contro l'interessato per motivi che figurano nella legge: razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale, opinioni politiche. Uno scontento generale per rapporto alle condizioni che regnano nel Paese d'origine o di provenienza non basta a giustificare il riconoscimento come rifugiato. Il richiedente deve, al contrario, rendere verosimile una minaccia da parte di organi dello Stato rivolta con una certa intensità direttamente contro di lui oppure divenuta imminente. In tale interpretazione e definizione degli elementi di persecuzione rilevanti in merito al diritto d'asilo, il termine svizzero di rifugiato corrisponde alla prassi dei Paesi vicini e di altri Paesi d'ammissione, risultante dalla Convenzione sui rifugiati. Con tale descrizione puntuale del termine, la nozione svizzera di rifugiato ricopre quella usata nel diritto internazionale.

### **113.3 Procedura**

La procedura in materia d'asilo si svolge in due fasi. L'autorità cantonale registra, su mandato della Confederazione, la domanda d'asilo e interroga il richiedente su determinati punti. I dettagli sono regolati nelle direttive del Dipartimento. Ove non possa, in seguito, decidere positivamente sulla base degli atti, l'Ufficio federale deve sentire personalmente il richiedente.

Tale particolarità del diritto d'essere sentito con la prevista interrogazione personale presso l'Ufficio federale è importante poiché basta al richiedente rendere verosimili le persecuzioni subite nel Paese d'origine o di provenienza; in ragione del dispregio delle procedure legali praticate in tali Paesi non gli è, di regola, possibile provare di trovarsi in pericolo. Per l'autorità decisionale è di conseguenza spesso difficile giungere a una conoscenza esatta dei fatti. Onde poter far luce sullo stato di fatto, valutare il caso in modo differenziato e determinare se il richiedente sia attendibile, tale autorità è in molti casi costretta a interrogarlo sui motivi che l'hanno portato a chiedere l'asilo. Il diritto del richiedente di esporre personalmente i propri motivi all'ufficio federale incaricato di decidere in materia è d'altra parte anche un principio consacrato dello stato di diritto. Diverso sarebbe soltanto se potessero essere esclusi, o non fossero oggetto della procedura (cfr. n. 22), rischi corsi dal richiedente all'estero e rilevanti ai fini dell'asilo.

### **113.4 Ripercussioni**

I compiti delle autorità in materia di rifugiati sono numerosi e la procedura d'esame delle domande, in particolare, richiede molto tempo.

Questo appare già in merito ai compiti relativi all'assistenza, all'alloggio, alla ricerca d'impiego, ecc. che spettano ai Cantoni. La strettoia vera e propria è situata soprattutto nell'Ufficio federale, incaricato di studiare i casi e di preparare le decisioni in prima istanza. La valutazione delle fattispecie è divenuta però molto difficile dato l'arrivo in Svizzera di richiedenti provenienti da tutti i continenti. Occorrono collaboratori qualificati che abbiano conoscenze circostanziate delle condizioni politiche, sociali ed economiche di un determinato Paese e siano così in grado di valutare i motivi di fuga invocati. Tutto questo richiede una profonda comprensione e facoltà d'analisi delle più diverse informazioni, fuori della media. In ogni caso non è ancora stata trovata la formula magica che permetterebbe di separare, in breve tempo, gli stranieri minacciati politicamente, da coloro che inoltrano domande infondate o abusive.

Poiché il rifiuto di una domanda potrebbe, in ultima analisi, avere come conseguenza il rinvio del richiedente nel Paese di provenienza, la decisione deve essere adottata da un'autorità centrale che abbia esperienza in questioni del genere. Il trasferimento della competenza decisionale ai Cantoni sarebbe aleatorio già per il fatto che essi non hanno una vista d'insieme, che permetterebbe d'assicurare la parità di trattamento. Il trasferimento di competenza non costituirebbe del resto, globalmente, un alleviamento.

### **113.5 Sovraccarico della Sezione dei rifugiati**

L'effettivo della Sezione rifugiati dell'Ufficio federale è rimasto costante durante anni. Composto di 37 persone, delle quali 19 attualmente occupate a titolo ausiliario, è calcolato per trattare 2000 casi l'anno. Questi collaboratori non soltanto esaminano le domande individuali, bensì valutano anche

questioni attinenti all'allontanamento dalla Svizzera, all'internamento come pure all'assistenza e al ricongiungimento delle famiglie.

Nel solo 1982 sono state presentate 5100 domande. Le domande pendenti presso l'Ufficio federale e la prima istanza ricorsuale erano, alla fine del 1982, oltre 6000. A fine maggio 1983 erano già state presentate 2100 nuove domande; occorre quindi ritenere che il numero dei casi in sospenso andrà ancora fortemente aumentando fino alla fine del 1983.

## **12 Presentazione delle questioni insolute**

### **121 Durata della procedura**

Poiché il numero delle domande d'asilo durante gli ultimi anni è fortemente aumentato e l'effettivo del personale è tuttavia rimasto immutato, la trattazione dei casi è stata ritardata. In tale situazione, divenuta sempre più grave, si sono, in una prima fase, accelerate le procedure, grazie a semplificazioni d'ordine amministrativo e organizzativo. Nonostante tali misure di razionalizzazione, l'effettivo del personale non basta a trattare le domande, e questo presso tutte le istanze, tanto che occorre contare attualmente un periodo di tempo da quattro a sei anni prima che una domanda sia liquidata con una decisione passata in giudicato.

Durante questo tempo, il richiedente può dimorare in Svizzera, dove, di regola, gli viene concessa l'autorizzazione a lavorare. Tale situazione fa sì che, in misura sempre maggiore, la procedura d'asilo venga utilizzata per procurarsi un soggiorno legale in Svizzera, eludendo le disposizioni ordinarie applicabili agli stranieri. Per gli stranieri che, sulla base di tali disposizioni, non hanno praticamente alcuna possibilità di ottenere un'autorizzazione di residenza ordinaria, il deposito di una domanda d'asilo è una soluzione di fortuna benvenuta.

### **122 Conseguenze della lunga durata della procedura**

I termini d'attesa tanto lunghi costituiscono un peso per tutti gli interessati e non sono più compatibili con i principi dello Stato di diritto, come diremo più oltre. L'incertezza circa l'avvenire è snervante per i richiedenti che spesso possono riportare disturbi d'ordine sociale e psichico. Anche il compito delle istituzioni d'assistenza, responsabili dell'integrazione dei rifugiati riconosciuti nella nostra società, è reso più arduo.

Secondo la legge sull'asilo, l'alloggio e il mantenimento dei candidati all'asilo spettano ai Cantoni. Per tale motivo le autorità cantonali sono fortemente toccate dal grande numero di domande pendenti. Mentre le prestazioni assistenziali sono rimborsate dalla Confederazione, i Cantoni devono assumere un carico amministrativo che di gran lunga oltrepassa il quadro delle infrastrutture previste all'uopo. Occorre inoltre che siano ricercati alloggi e aperti centri di accoglimento speciali in più d'un luogo. I Cantoni non sono però incaricati soltanto dell'assistenza dei richiedenti, ma devono altresì

occuparsi della regolamentazione di polizia degli stranieri dei singoli casi e dell'allontanamento nel caso la domanda d'asilo venga respinta. L'allontanamento — in mancanza di documenti validi oppure in ragione della prolungata residenza del richiedente nel Paese — è in molti casi poi difficilmente attuabile. Nell'ottica politica e giuridica, questo fatto lascia a desiderare. E come lo Stato di diritto deve fare tutto quanto è in suo potere onde garantire una procedura ineccepibile, esso deve anche fare in modo che le decisioni rilasciate sulla base di tale procedura siano pure eseguite.

La Confederazione è responsabile degli annosi termini d'attesa in materia di procedura d'asilo. Con i mezzi attualmente a disposizione, i problemi esistenti non possono tuttavia essere risolti.

## 123 Considerazioni di politica generale

I problemi descritti sopra sono all'origine di un certo malessere fra la popolazione e nei Cantoni. Ne sono riflesso, tra l'altro, i diversi interventi parlamentari, nei quali, in parte, si va sino a mettere in questione la politica svizzera in materia di rifugiati. L'inquietudine, regnante in vaste cerchie, sulla situazione relativa all'asilo, costringe le autorità ad agire con decisione e celerità, ove si voglia conservare la comprensione per una politica aperta in tema d'asilo.

Per il bene delle relazioni tra Cantoni e Confederazione è necessario che quest'ultima imprenda tutti gli sforzi alla sua portata per evitare che, in ragione della durata della procedura d'asilo, i Cantoni abbiano a incorrere costantemente in spese supplementari per l'esecuzione dei compiti che loro affida la legge sull'asilo.

## 13 Soluzione dei problemi

Per accantonare i problemi esistenti in materia di rifugiati entrano in linea di conto tre categorie di misure:

1. *Misure d'ordine amministrativo e organizzativo*, prese sulla base degli attuali fondamenti legali e volte a semplificare lo svolgimento della procedura e a permettere una migliore vista complessiva sull'espletamento delle pratiche. Poiché il nostro Consiglio e l'amministrazione possono, in tale settore, essere essi stessi attivi, una semplificazione della procedura nei limiti del diritto vigente è già stata attuata prima d'ora. Questi sforzi di razionalizzazione hanno oggi raggiunto un punto che, per considerazioni in ordine all'economia aziendale e ai principi dello Stato di diritto, non può più essere oltrepassato.
2. *Revisione della legge sull'asilo* del 5 ottobre 1979, come presentata nella parte speciale del presente messaggio.
3. *Misure d'ordine personale* che saranno sottoposte al Parlamento con il preventivo 1984.

## **131 Misure già prese**

### **131.1 Semplificazione della pratica d'assistenza**

Mentre un tempo l'Ufficio federale doveva pronunciarsi su ogni singola domanda di prestazioni assistenziali a rifugiati riconosciuti, dal 1977 in poi le istituzioni assistenziali versano tali prestazioni sulla base di direttive dell'Ufficio federale. Questa delega dell'esecuzione in materia d'assistenza, se rendeva necessaria una certa attività di sorveglianza, ha tuttavia avuto come effetto una razionalizzazione dell'insieme della procedura d'assistenza. La capacità lavorativa divenuta così disponibile ha permesso di curare il disbrigo delle nuove domande d'asilo fino al 1980.

### **131.2 Semplificazione dello svolgimento della procedura**

Dal punto di vista dell'organizzazione, tutte le misure possibili, atte a produrre una razionalizzazione del disbrigo dei compiti e così un aumento dell'efficacia, sono state prese, in collaborazione con l'Ufficio federale dell'organizzazione. L'elaborazione automatica dei testi facilita e accelera la corrispondenza. Le lettere ripetitive, le decisioni in merito allo svolgimento della procedura, le decisioni nel settore della competenza di polizia degli stranieri dell'Ufficio federale e nel settore dell'assistenza, come pure le comunicazioni alle autorità federali, a uffici cantonali e a enti assistenziali sono stati schematizzati nella misura del possibile. La Sezione dei rifugiati è stata ristrutturata in modo tale che i collaboratori hanno potuto specializzarsi in singole materie e per Paesi.

### **131.3 Schematizzazione delle decisioni**

Nel settore delle decisioni sull'asilo, sono state messe a punto e utilizzate decisioni-tipo, laddove questo non violava i principi dello Stato di diritto. Alla razionalizzazione in questo settore sono, del resto, posti limiti ristretti, già in considerazione dei beni giuridici in causa e delle garanzie in materia di procedura. L'utilizzazione di formulari per le decisioni non deve in alcun caso impedire un esame accurato della singola fattispecie.

### **131.4 Creazione di un gruppo di lavoro ad hoc e formazione del personale**

Onde mettere a giorno il disbrigo delle pratiche pendenti a fine 1981, era stato costituito, all'inizio dell'anno 1982, per la durata di un anno, un gruppo di lavoro ad hoc composto di funzionari del Dipartimento. Dopo un periodo di messa al corrente accelerata, e assistito dai collaboratori specializzati della Sezione rifugiati, tale gruppo fu in grado di adempiere in gran parte il proprio compito entro la fine dell'anno. Nel corso dell'autunno 1982, alla Sezione rifugiati vennero ad aggiungersi 15 nuovi collaboratori (ausiliari).

Contemporaneamente alla ristrutturazione della Sezione rifugiati furono organizzati corsi, in collaborazione con l'Ufficio federale del personale, onde aumentare ulteriormente l'efficienza del personale.

### **131.5 Automatizzazione della statistica**

La statistica dei rifugiati è stata automatizzata, in modo che si è avuta una notevole riduzione di lavoro del personale in questo settore. Affinché la statistica divenga un mezzo apprezzabile di gestione e di condotta, occorrerà tuttavia affinare ancora il metodo e facilitare ai collaboratori l'accesso al sistema. Di questa esigenza si terrà conto nel programma EED in corso «automatizzazione delle schede delle persone», presumibilmente operativo alla fine del 1984.

### **131.6 Collaborazione con i Cantoni**

I Cantoni sono fortemente toccati dall'aumento delle domande d'asilo e dal ritardo nel disbrigo dei casi; essi ricevono le domande d'asilo e sono responsabili dell'alloggio e dell'assistenza dei richiedenti, come pure della concessione dei permessi per esercitare un'attività lucrativa. Il sovraccarico causato ai Cantoni ha reso urgente un loro incontro con le autorità federali. Per le autorità federali si trattava soprattutto di prendere conoscenza della valutazione della situazione da parte dei Cantoni e di deliberare, d'intesa con gli stessi, sulle possibilità e sui mezzi onde risolvere le questioni esistenti. Gli interlocutori sono stati unanimi sulla necessità di accelerare la procedura d'asilo, da attuare, da una parte, con l'aumento del personale della Confederazione e, dall'altra, con la modificazione della legge sull'asilo in materia di procedura.

Onde migliorare la collaborazione tra Confederazione e Cantoni e favorire uno svolgimento delle procedure il più possibile senza attriti, vengono organizzati seminari con i funzionari di diversi Cantoni.

### **131.7 Centri d'accoglimento dei richiedenti**

Con la partecipazione della Confederazione, diversi Cantoni sono attualmente alla ricerca di possibilità d'alloggio per le persone in attesa d'asilo. Poiché quest'ultime non possono più essere alloggiate in appartamenti, sono ricercati piccoli centri nei quali accogliere da 50 a 80 persone. Centri del genere esistono nei Cantoni di Friburgo, Ginevra, Vaud, Berna e Zurigo. Altri saranno aperti prossimamente in altri Cantoni. In determinate circostanze non potrà evitarsi la creazione di grandi centri per 300-400 persone. Simili centri entrerebbero in considerazione soltanto su esplicita richiesta dei Cantoni. In ragione del divieto di impiegare nuovo personale federale, è tuttavia escluso che tali centri siano presi a carico della Confederazione e gestiti da personale federale.

## 132 Misure da prendere

Come già rilevato, le domande non possono più essere trattate entro un termine adeguato. L'effettivo attuale del personale basta per far fronte al disbrigo di 2000 casi l'anno. Dopo che, nel solo 1982, furono inoltrate 5100 domande, il numero delle domande d'asilo pendenti, a fine 1892, davanti l'Ufficio federale e la prima istanza di ricorso, è di oltre 6000. Anche nel corso dei primi mesi di quest'anno il numero delle domande è aumentato in modo rilevante. Poiché non è da prevedere una diminuzione delle domande in un avvenire prossimo, e dato che un'ulteriore razionalizzazione del trattamento delle domande non è più possibile senza mettere in causa i principi della legge sull'asilo e, in particolare, le garanzie della procedura, le giacenze continueranno ad aumentare.

Per risolvere tali questioni, dovranno di conseguenza essere prese misure anche in altri settori.

### 132.1 Revisione della legge sull'asilo

Come mostra la presentazione dell'evoluzione in materia d'asilo, la nuova legge sull'asilo non è per nulla, o in maniera soltanto minima, responsabile dell'aumento delle domande d'asilo. Una revisione della legge d'ordine materiale non apporterebbe alcun alleviamento di rilievo e non farebbe che modificare il rapporto tra i casi decisi positivamente e quelli decisi negativamente. In particolare non sarebbe possibile determinare, per legge, il numero delle domande, poiché questo subisce l'effetto dominante di fattori esterni. Per contro una modificazione della procedura in materia d'asilo — in particolare la sua accelerazione — può nell'insieme, migliorare la situazione attuale.

Il riesame della legge sull'asilo ha senso soltanto nella prospettiva di uno sveltimento della procedura, senza che vengano pertanto messi in causa i principi dello Stato di diritto. La preparazione delle proposte di revisione era quindi accentrata sulla riduzione delle istanze di ricorso, sulla possibilità di prendere decisioni in base agli atti nei casi manifestamente infondati, come pure sulla combinazione della decisione d'allontanamento, in virtù delle disposizioni di polizia degli stranieri, con la decisione di diniego dell'asilo. Inoltre dovrebbe essere cancellato il diritto, di fatto, di esercitare un'attività lucrativa, poiché tale possibilità è spesso, per molti stranieri, un vero incentivo a inoltrare domanda d'asilo.

### 132.2 Aumento dell'effettivo del personale

La parte più importante del pacchetto di misure previste per ovviare all'aggravio costante di lavoro è costituita da misure in materia di personale. Come ha mostrato la discussione dei provvedimenti d'alleggerimento, un trattamento troppo sbrigativo delle domande entra tosto in conflitto con le esigenze dello Stato di diritto e con la qualità delle decisioni in materia

d'asilo. Poiché questi due obiettivi sono indissolubilmente legati a una politica d'asilo attendibile, soltanto un rafforzamento sensibile delle istanze adatte al disbrigo delle domande d'asilo è atto a neutralizzare gli effetti negativi osservati attualmente.

Un aumento rilevante dell'effettivo del personale, come proposto nel messaggio concernente il preventivo 1984, è indispensabile. Deve essere corretta la sproporzione tra il numero delle domande inoltrate annualmente e il numero di quelle che possono essere liquidate dal personale attualmente in dotazione. Tale correzione non potrà avvenire soltanto con misure d'ordine organizzativo e con una revisione della legge.

## 14 Conclusioni

Il pacchetto di misure proposte e in parte attuate apporta all'insieme del settore dei rifugiati una semplificazione e, di conseguenza, un'accelerazione della procedura. Le singole misure dipendono le une dalle altre e non possono essere valutate separatamente. Misure amministrative, organizzative o normative non bastano, sole, a far fronte alle domande d'asilo in giacenza attualmente, e a quelle che giungeranno nel corso dei prossimi anni, senza che siano pregiudicate le garanzie di procedura fondamentali dello Stato di diritto. Il limitarsi a tali misure costituirebbe la proverbiale goccia nel mare e non permetterebbe in alcun modo di venire a capo del problema. Soltanto alleate alle misure concernenti il personale — proposte con il preventivo del 1984 — le modificazioni della legge sull'asilo, previste in questa sede, avranno gli effetti auspicati.

## 15 Risultati della consultazione

Il disegno di revisione è stato sottoposto, con rapporto, ai Governi cantonali, ai partiti politici e a diverse organizzazioni, per consultazione. Il progetto ha riscontrato vivo interesse e ha dato luogo a risposte in parte molto circostanziate e di principio sull'insieme della politica in materia di rifugiati. In maniera generale, i Cantoni si sono pronunciati favorevolmente. Le organizzazioni consultate hanno invece emesso pareri diversi su certi punti della revisione. La riduzione della durata della procedura viene chiesta all'unanimità sia per ragioni attinenti allo Stato di diritto, sia per considerazioni di carattere umanitario. Unità di pareri anche per ritenere che tale obiettivo può essere raggiunto soltanto aumentando in maniera sensibile l'effettivo delle istanze federali incaricate di trattare le domande. I Cantoni, più specialmente, fanno stato delle loro preoccupazioni relative allo stato di spirito critico della popolazione per rapporto alla situazione dei rifugiati. Oltre alle riserve espresse su certi articoli, la necessità di una revisione nel suo assieme viene in casi singoli messa in questione; viene fatto valere che i cambiamenti proposti lederebbero lo Stato di diritto, senza raccorciare pertanto sensibilmente i termini d'attesa. In luogo e vece della revisione, questi pareri propongono l'aumento del personale, una più stretta collaborazione

con gli Stati europei, come pure l'abbinamento dell'aiuto allo sviluppo e della politica in materia di rifugiati. Alcuni Cantoni richiedono per la Confederazione la competenza in merito a una migliore ripartizione dei richiedenti tra i Cantoni, e, per i Cantoni, la possibilità di rifiutare le domande d'asilo. Ambedue le esigenze sono tuttavia respinte dalla maggior parte delle risposte.

## **2 Parte speciale**

### **21 Decisione** (art. 11)

La revisione della legge ha per oggetto l'accelerazione e, di conseguenza, la riduzione della durata della procedura. Il richiedente ha oggi la possibilità di ricorrere contro un rifiuto d'asilo, presso due istanze, dapprima al Dipartimento, indi al nostro Consiglio. Se si esauriscono tali possibilità, la durata della procedura può essere di quattro a sei anni, fatto inammissibile. È dunque indispensabile raccorciare l'iter ricorsuale. In considerazione dell'articolo 103 della Costituzione federale che consacra il principio del ricorso fino al Consiglio federale, rispettivamente fino al Tribunale federale, la restrizione a una sola istanza di ricorso può avvenire soltanto in casi eccezionali giustificati. La legge sull'asilo prevede tuttavia una tale limitazione già agli articoli 17, 19 e 36. Va del resto rilevato anche come raramente il nostro Consiglio abbia invalidato una decisione negativa del Dipartimento. Si è trattato, in questi casi, quasi sempre di richieste in merito alle quali venivano invocati, nel corso della procedura di ricorso, fatti nuovi, rilevanti nell'ottica del diritto, e che avrebbero anche potuto essere presi in considerazione, sulla via della revisione, da parte del Dipartimento. Va infine rilevato che la limitazione a un'istanza di ricorso risponderebbe alle esigenze poste dalla Convenzione internazionale sullo statuto dei rifugiati, come pure dalla Raccomandazione n. R (81) 16 del Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa sull'armonizzazione delle procedure nazionali in materia d'asilo.

La riduzione delle possibilità di ricorso a una sola istanza, pone la questione a sapere se sia il Dipartimento o il Consiglio federale tale istanza. La designazione del Consiglio federale si giustificerebbe con il fatto che la politica in materia d'asilo è un'attività importante del Governo e che quest'ultimo non dovrebbe, senza necessità, rinunciare alla facoltà di influire sulle decisioni in materia. Occorre tuttavia menzionare che quasi l'80 per cento delle decisioni di prima istanza sono attualmente oggetto di ricorso, il che, per il nostro Consiglio in quanto unica istanza ricorsuale, costituirebbe un sovraccarico per il quale non avrebbe mai il tempo necessario. Proporzionalmente alle 9500 domande annuali, esso dovrebbe in effetti sbrigare ogni anno circa 7000 ricorsi. Prevediamo di conseguenza di designare il Dipartimento, quale unica istanza di ricorso. Il nostro Consiglio conserva tuttavia il diritto di emanare direttive: resta così assicurata l'influenza di quest'ultimo sulla prassi dell'asilo.

Nel quadro della procedura di consultazione venne avanzata la proposta

secondo la quale, limitandosi a un'unica istanza di ricorso, si dovrebbe creare una commissione di ricorso indipendente dall'amministrazione. In considerazione della mole di lavoro da affrontare, occorrerebbe senz'altro istituire una commissione permanente. Tale commissione di ricorso sarebbe un'istanza di diritto amministrativo che, indipendente dall'autorità politica, definirebbe in modo determinante la prassi dell'ammissione. Il diritto del nostro Consiglio di impartire istruzioni a siffatta istituzione non sarebbe più possibile, in guisa che la massima autorità politica non avrebbe influsso alcuno sulla prassi di ricorso. Emanando la legge sull'asilo, era stato fissato il principio non esservi diritto soggettivo della persona all'asilo. Di conseguenza venne esclusa la via del ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale e prevista la via interna all'amministrazione, conformemente alla legge sulla procedura amministrativa.

L'articolo 11 ha oggi il tenore seguente: «L'Ufficio federale decide in prima istanza circa la concessione dell'asilo». Dato che le disposizioni generali della procedura federale reggono le decisioni in merito all'asilo e la via di ricorso (art. 47 della legge sull'asilo), non era necessario menzionare in modo speciale, nella legge, le possibilità di ricorso al Dipartimento e al nostro Consiglio. Poiché in avvenire sarà derogato a questa regola generale, tale eccezione deve essere fissata nell'articolo concernente la decisione sull'asilo. Nella versione proposta, il tenore attuale dell'articolo 11 diviene così il suo primo capoverso, mentre la possibilità di ricorso viene menzionata in un secondo capoverso.

## **22 Procedura innanzi l'Ufficio federale** (art. 16)

Giusta l'articolo 16 capoverso 2, l'Ufficio federale non può respingere la domanda senza udire il richiedente di persona.

Proponiamo un'aggiunta a questo articolo, sotto forma di capoverso quinto che rileva come l'Ufficio federale può rinunciare a udire il richiedente di persona, ove la sua domanda d'asilo sia manifestamente infondata.

Il progetto della legge sull'asilo conteneva una disposizione analoga, vale a dire: «Può essere rinunciato all'audizione personale ove il richiedente non abbia manifestamente la qualità di rifugiato». Tale disposizione era tuttavia stata cancellata in fase di dibattito parlamentare poiché si riteneva che essa avrebbe aperto la porta al libero arbitrio e avrebbe permesso di rinviare senz'altra forma di processo le domande di richiedenti antipatici.

Anche oggi, nonostante sia ammesso il principio secondo il quale le richieste infondate devono essere respinte, sussistono divergenze in merito al modo di valutare i casi del genere.

Ci siamo risolti a proporre nuovamente una disposizione analoga poiché, in una situazione difficile, occorre sapere conservare il senso delle proporzioni e dato che siamo convinti che sia possibile trovare criteri di valutazione atti a evitare decisioni di libero arbitrio.

Senza per nulla ledere le garanzie offerte dallo Stato di diritto, si potrà, in generale, rinunciare all'audizione personale in tutti i casi nei quali la qualità di rifugiato non può essere oggetto della procedura, dato che la concessione dell'asilo non entra, per altri motivi, in linea di conto. L'audizione personale del richiedente perde inoltre tutto il suo significato quando si possa escludere con certezza il rischio, anche parziale, di pericoli nel Paese d'origine o di provenienza. Come esempio principale nell'attuale temperie, si potrebbero citare le domande fatte da stranieri venuti da Paesi dell'Europa occidentale. La definizione di «domande d'asilo manifestamente infondate» si applica inoltre a tutti i richiedenti per i quali è obiettivamente stabilito, ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 e dell'articolo 19 capoverso 1 della legge sull'asilo, che vi sia ragionevolmente motivo di ritenere che essi ritornino in un Paese terzo o possano andarvi, a condizione, ben inteso, che tale Paese non li respinga verso Paesi nei quali potrebbero essere esposti a pericolo in relazione all'asilo.

Gli stranieri condannati all'espulsione giudiziale dalla Svizzera in virtù dell'articolo 55 del Codice penale e che, prima di essere liberati dall'esecuzione della pena, inoltrano domanda d'asilo, rappresentano un'altra categoria che entra in linea di conto, sempre che il tribunale competente abbia chiarito a sufficienza le questioni relative al diritto d'asilo e che la sentenza contenga, a proposito, osservazioni circostanziate. Il tribunale deve in particolare pronunciarsi sull'esistenza di un eventuale pericolo ai sensi della legge sull'asilo, come pure sulla possibilità di un trattamento dello straniero, nel Paese d'origine o di provenienza, inconciliabile con la Convenzione internazionale relativa allo statuto dei rifugiati o con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Prevediamo di attirare l'attenzione dei tribunali sull'articolo 3 della CEDU e sul principio del non allontanamento, ancorato nel diritto internazionale, con una circolare alle direzioni cantonali di giustizia. Il nostro Consiglio regolerà nell'ordinanza i casi delle domande manifestamente infondate, in modo che sia sufficientemente garantito il principio fondamentale del diritto del richiedente a essere udito personalmente.

Occorre rilevare, infine, che anche contro una decisione negativa, presa senza audizione personale dell'interessato, può essere fatto ricorso. Nel caso di un ricorso può anche essere censurata l'omissione dell'audizione personale che, se del caso, può essere ordinata dall'ufficio dei ricorsi.

## **23      Attività lucrativa provvisoria** (art. 21)

In virtù del diritto attuale, l'autorizzazione a esercitare un'attività lucrativa dipendente è di regola rilasciata al richiedente se ne ha bisogno per provvedere al proprio mantenimento. Tale attività non è tuttavia autorizzata se il mercato del lavoro non può assorbire nuovi stranieri.

La disposizione si è dimostrata problematica nella misura in cui essa ha indotto molti a inoltrare abusivamente domanda d'asilo soltanto per ottenere l'autorizzazione di lavoro. Questa tendenza è stata accentuata dal fatto che

i Paesi nostri vicini non permettono l'esercizio di un'attività lucrativa durante la procedura d'asilo. La regolamentazione liberale della Svizzera costituisce così un'attrattiva ulteriore per molti stranieri.

Visto quanto precede, proponiamo che la vigente divenga una disposizione potestativa. Siamo convinti che ogni persona in grado di invocare seri motivi d'asilo è senz'altro disposta ad attendere, se necessario, fino a che l'autorizzazione di esercitare un'attività lucrativa le venga rilasciata.

D'altra parte non si tratta di erigere a nuova regola la non concessione dell'autorizzazione di lavoro. Un posto di lavoro non potrà tuttavia essere garantito ai richiedenti domiciliati lontani dai grandi agglomerati o collocati in centri d'accoglimento. Come per il passato, i Cantoni conservano inoltre la competenza d'autorizzare l'esercizio di un'attività lucrativa, dovendosi gli stessi conformare a circostanze diverse. La Confederazione prevede di inviare ai Cantoni una circolare con direttive volte ad attuare una pratica uniforme in materia di concessione di un permesso di lavoro.

## **24 Allontanamento in caso di rifiuto dell'asilo** (art. 21a [nuovo])

Conformemente alla pratica seguita sinora, la competenza a regolare il soggiorno del richiedente, una volta che la decisione che respinge la domanda d'asilo è passata in giudicato, passa alle autorità di polizia degli stranieri, cantonali o federali. Se quest'ultime dichiarano di non essere disposte a regolare il soggiorno del richiedente in funzione delle disposizioni generali applicabili agli stranieri, esse decidono il suo allontanamento dalla Svizzera.

Se l'allontanamento non è possibile, o ragionevolmente imponibile, l'Ufficio federale decide l'internamento, dietro richiesta delle autorità di polizia degli stranieri. Questo avviene nella forma di alloggio aperto e, di regola, il domicilio e il posto di lavoro occupati sino ad allora vengono ripresi nella decisione.

Con la disposizione proposta, l'Ufficio federale acquista la nuova competenza, sentito il Cantone di soggiorno del richiedente, di disporre anche l'allontanamento dalla Svizzera, contemporaneamente alla decisione negativa in merito all'asilo. La previa consultazione del Cantone ha lo scopo di chiarire se questi fosse disposto, in caso di esito negativo della procedura d'asilo, a regolare le condizioni del soggiorno secondo le disposizioni ordinarie di polizia degli stranieri. In un caso del genere, sarebbe possibile rinunciare all'allontanamento. Se invece, già nel corso della procedura d'asilo, l'allontanamento si rivelasse inattuabile, l'Ufficio federale deciderà, in luogo e vece di tale misura, l'internamento. Secondo le disposizioni dell'ordinanza del 14 agosto 1968 (RS 142.281) concernente l'internamento degli stranieri, l'allontanamento è impossibile se lo straniero rifiuta, per ragioni pertinenti, di ritornare nel Paese d'origine o di provenienza e se non può partire regolarmente a destinazione di un Paese terzo. Lo stesso dicasi dello straniero che non possiede documenti validi di viaggio stranieri e se nessuno

Stato può essere tenuto a riceverlo. In tali casi, l'internamento avviene in virtù dell'articolo 4 capoverso 2 lettera c della precitata ordinanza:

L'internamento è eseguito con l'assegnazione a residenza libera se la decisione d'internamento ha unicamente lo scopo di regolare, conformemente alla legge, le condizioni di residenza di uno straniero che non può ottenere un permesso ordinario dal Cantone, ma che non può neppure essere sfrattato.

La proposta di accordare tale competenza all'Ufficio federale è per diversi motivi auspicabile. Come esposto sopra, considerazioni legalitarie esigono in ultima analisi anche che le decisioni più volte riesaminate e giuridicamente fondate abbiano infine ad essere attuate. Prima di una decisione sull'allontanamento occorre ponderare la natura dei diritti protetti dalla legge — valutazione che tenga conto in particolare degli eventuali rischi ai quali lo straniero sarebbe esposto nel Paese d'origine o di provenienza — per determinare quando l'allontanamento possa ragionevolmente essere preteso oppure quando vi si debba rinunciare. La soluzione attuale non soddisfa a pieno nel senso che, una volta presa la decisione negativa, spetta alle autorità cantonali, incaricate dell'esecuzione, di valutare la questione dell'attuabilità di una decisione d'allontanamento. Gli organi d'esecuzione non dispongono praticamente di informazioni, necessarie a decidere coscienziosamente e in maniera uniforme su quanto è ragionevolmente esigibile e sulla natura dei pericoli ai quali sono esposti i diritti fondamentali. L'Ufficio federale è invece in grado di decidere con cognizione di causa, avendo chiarito, nella procedura d'asilo, tutte le questioni determinanti in merito all'allontanamento.

Occorre quindi considerare qui anche l'aspetto dell'accelerazione della procedura e domandarsi perché, dopo una procedura in materia d'asilo di diversi anni, risoltasi negativamente, siano ancora necessarie vie procedurali sul piano cantonale e di nuovo sul piano federale onde chiarire in quali condizioni uno straniero possa restare in Svizzera o debba lasciare il nostro Paese. La questione è tanto più giustificata in quanto, conformemente alla prassi attuale nel settore della polizia degli stranieri, non viene rilasciato permesso di soggiorno, a tali stranieri, per ragioni umanitarie o per considerazioni di politica generale ai sensi dell'ordinanza del 22 ottobre 1980 che limita il numero degli stranieri esercitanti un'attività lucrativa (RS 823.21). Evitare tale parallelismo contribuisce, se del caso, ad abbreviare nel tempo la procedura, senza che per questo vengano toccate le garanzie fondamentali della procedura.

## **25      Autorità di ricorso** (art. 47)

Nell'articolo 47 è necessaria unicamente un'aggiunta redazionale che risulta dalla formulazione degli articoli 11 capoverso 2 e 21a capoverso 2, come proposti. Poiché questo articolo menziona le deroghe alle disposizioni generali della procedura federale, occorre aggiungerci le due nuove eccezioni.

## **26 Disposizioni transitorie**

Il nuovo diritto si applicherà alle procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Per ragioni d'equità e di certezza del diritto, un'eccezione è fatta per i ricorsi pendenti avanti il nostro Consiglio al momento dell'entrata in vigore: questi continueranno ad essere trattati dall'Esecutivo.

## **27 Entrata in vigore**

L'entrata in vigore della modificazione della legge dovrebbe avvenire il più rapidamente possibile, una volta spirato il termine del referendum, affinché abbia a spiegare i suoi effetti già nel 1984.

## **3 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale**

La revisione della legge, in quanto tale, non causa carichi finanziari supplementari e non richiede personale complementare per la sua messa in applicazione. Essa apporta invece, con la limitazione della via ricorsuale, un alleviamento per il personale giuridico dell'amministrazione federale delle finanze.

L'attuazione dell'insieme delle misure per risolvere la problematica in materia d'asilo richiederà un aumento sensibile dell'effettivo del personale dell'Ufficio federale e dell'ufficio dei ricorsi del Dipartimento. La riduzione della procedura d'esame permette, per contro, di economizzare ampiamente le spese d'assistenza dei richiedenti. A tal proposito rileviamo che l'assistenza ai richiedenti figura con 45 milioni di franchi nel preventivo di quest'anno e con 65 milioni per il 1984. Se la durata della procedura, attualmente da quattro a sei anni, potrà essere ridotta a un anno, i risparmi così attuati sulle prestazioni d'assistenza saranno di molto superiori alle spese per il personale. L'esborso amministrativo delle autorità esecutive nei Cantoni risulterà pure sensibilmente ridotto.

## **4 Linee direttive della politica di governo**

Il presente progetto non figura nelle linee direttive della politica di governo per gli anni 1979-1983. Esso risulta dallo sviluppo avutosi, nel corso degli ultimi mesi, nel settore dell'asilo. L'accelerazione della procedura di revisione della legge sull'asilo si giustifica in ragione dei problemi sorti, per tale fatto, a carico della Confederazione e dei Cantoni, come pure dell'inquietudine manifestata dal Parlamento e dall'opinione pubblica.

## **5 Costituzionalità**

Le disposizioni modificate si fondano, come sinora, sull'articolo 69<sup>ter</sup> della Costituzione federale.

# Legge sull'asilo

## Modificazione del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 luglio 1983 <sup>1)</sup>,  
*decreta:*

I

La legge sull'asilo del 5 ottobre 1979 <sup>2)</sup> è modificata come segue:

### *Art. 11* Decisione

<sup>1</sup> L'Ufficio federale decide circa la concessione o il rifiuto dell'asilo.

<sup>2</sup> Con riserva delle direttive del Consiglio federale, il Dipartimento decide definitivamente sui ricorsi.

### *Art. 16 cpv. 5 (nuovo)*

<sup>5</sup> L'Ufficio federale può rinunciare a udire il richiedente di persona, ove la domanda d'asilo sia manifestamente infondata.

### *Art. 21* Attività lucrativa provvisoria

Il richiedente può essere autorizzato a esercitare un'attività lucrativa dipendente.

### *Art. 21a (nuovo)* Allontanamento in caso di rifiuto dell'asilo

<sup>1</sup> In pari tempo al rigetto della domanda d'asilo, l'Ufficio federale decide di regola, dopo aver consultato il Cantone di soggiorno, l'allontanamento dalla Svizzera. Se l'allontanamento non è possibile o non può ragionevolmente essere preteso, l'Ufficio federale disciplina le condizioni di residenza secondo le disposizioni sull'internamento degli stranieri.

<sup>2</sup> Il Dipartimento decide definitivamente sui ricorsi contro l'allontanamento.

<sup>1)</sup> FF 1983 III 627

<sup>2)</sup> RS 142.31

*Art. 47 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il ricorso contro le decisioni e le pronunce su ricorsi delle autorità federali o contro le decisioni cantonali di ultima istanza è retto dalle disposizioni generali della procedura federale; sono riservati gli articoli 11 capoverso 2, 17 capoverso 2, 19 capoverso 2, 21a capoverso 2 e 36 capoverso 2.

## II

<sup>1</sup> Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modificazione sono rette dalla medesima.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale rimane competente a trattare i ricorsi di cui era già stato investito al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

## III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.